

DOCUMENTO DI SINTESI

della ricerca internazionale Conai sui Sistemi europei di gestione degli imballaggi

Dicembre 2011

Inquadramento generale	pag 2
1. Materiali e tipologie	pag 6
2. La questione del “Punto di prelievo”	pag 12
3. I sistemi di prelievo	pag 19
4. La gestione degli imballaggi Industriali e Commerciali	pag 30
5. Vincoli e obblighi sui Contenitori per bevande	pag 36
6. Tassazioni e fiscalità sugli imballaggi (esclusi contenitori per bevande)	pag 42
7. Rapporti tra <i>Compliance Scheme</i> e Autorità locali	pag 47

Inquadramento generale

Al 2010 le regole comuni europee sulla gestione degli imballaggi coinvolgono una popolazione complessiva di più di **500 milioni di abitanti** (circa 40 milioni della vecchia Europa, più 100 milioni dei nuovi entrati). Il quadro d'insieme è profondamente diverso da quello che caratterizzava le prime fasi di attuazione della direttiva 94/62/CE.

I principali elementi di novità possono essere riassunti nel modo seguente.

Le strutture autorizzate alla Compliance

L'aspetto di maggiore novità riguarda la moltiplicazione dei cosiddetti *Compliance Scheme*: allo stato attuale – benché il totale sia sottoposto a continue variazioni data la crescente mobilità dei sistemi – operano in Europa complessivamente **più di 170 organizzazioni**, divise tra *Compliance Scheme* propriamente detti ed altre semplicemente autorizzate o registrate. Va sottolineato che la moltiplicazione delle strutture è avvenuta nei sistemi nazionali che potremmo definire di “libero mercato”, nei quali cioè è stato scelto di consentire la pluralità dei sistemi per favorire la concorrenza interna.

Questo cambiamento dimensionale e quantitativo ha accompagnato una trasformazione che si potrebbe definire di natura “strutturale”.

Se, fino a qualche anno fa, era ancora possibile raggruppare i Paesi per “modelli omogenei”, che presentavano caratteristiche di funzionamento corrispondenti, oggi questi raggruppamenti perdono significato. Ogni Paese, nel corso degli anni, ha accentuato la propria “singolarità”,

spesso scostandosi dalle linee guida “centrali” di provenienza europea, e si è organizzato con modalità autonome che risultano ancor meno confrontabili che nel passato.

Gestione centralizzata e libero mercato

I cambiamenti indicati hanno aperto una vivace discussione sui “modelli” di funzionamento applicati a livello nazionale.

Semplificando, si può dire che i modelli di riferimento siano sostanzialmente due: da un lato, quello a “gestione centralizzata” (ad esempio, Francia e Italia) dove il sistema nazionale ha un'unica cabina di regia in grado di amministrare le variabili economiche e ambientali; dall'altro lato il modello di “libero mercato” (ad esempio Regno Unito e Germania), all'insegna della libera concorrenza. Molti Paesi presentano modi di funzionamento che si potrebbero definire “intermedi”, in quanto miscelano formule diverse: ma le soluzioni applicate fanno comunque riferimento, nella loro sostanza, all'uno o all'altro modello.

Nei primi anni di avviamento del sistema europeo, fino agli inizi del 2008, si è diffusa una tendenza verso la liberalizzazione dei modelli di gestione. In molti Paesi (sia nell'Europa a 15 che nei Paesi entranti) si riteneva che moltiplicare i soggetti in campo fosse il modo migliore per rendere più flessibili e competitive le strutture di gestione, ottenendo così la massima efficienza.

Dalla fine del 2008 la crisi finanziaria internazionale ha sollevato una riflessione critica sulla scarsa controllabilità delle dinamiche di libero

mercato, soprattutto in condizioni di emergenza economica o ambientale. Parallelamente si è constatato che, di fronte alla crisi e alla caduta dei prezzi delle materie prime, i Paesi a “gestione centralizzata” subivano minori turbolenze di quelli a libera concorrenza, perché erano in grado di disciplinare e reindirizzare tutti i flussi economici del sistema.

Processi di integrazione

Malgrado le differenze d'impostazione e i mutamenti descritti, tutti i sistemi europei, compresi quelli “più giovani” dei Paesi entranti, hanno sviluppato negli anni più recenti una serie di processi di integrazione interna. Ne citiamo i tre più significativi.

– *Integrazione tra imballaggi domestici e imballaggi Industriali e Commerciali.* Molti Paesi dell'Europa a 15, che avevano dato come priorità di gestione quella degli imballaggi di origine domestica, stanno sviluppando sistemi sempre più evoluti (e con migliore tracciabilità) anche per i rifiuti di imballaggi di provenienza industriale e commerciale. D'altro lato molti Paesi dell'Est Europa, che avevano affidato l'avvio del sistema agli imballaggi Industriali e Commerciali, perché di più facile e certa gestione, stanno avviando le raccolte differenziate dei domestici.

– *Integrazione tra imballaggi e altri rifiuti.* Si accentua la parentela tra la gestione specifica dei rifiuti di imballaggio e la più generale gestione dei rifiuti. Non si tratta soltanto del rispetto delle recenti indicazioni comunitarie: alcuni Paesi (Francia, Germania) valutano con attenzione l'effetto di trascinamento che la gestione degli imballaggi può esercitare su altre categorie di rifiuti. Inoltre, molti sistemi valutano le possibili economie di scala che potrebbero nascere dall'affidare alle ben collaudate strutture di raccolta e recupero degli imballaggi anche altre tipologie di rifiuti (ad esempio altri rifiuti in plastica, carta o vetro oppure una integrazione con il sistema RAEE).

– *Integrazione con le Amministrazioni locali.* Sempre all'insegna della razionalizzazione dei costi e della migliore tracciabilità, molti sistemi di impronta “duale” hanno progressivamente stabilito rapporti sempre più stretti con i gestori del servizio pubblico delle Amministrazioni locali per la gestione delle raccolte differenziate degli imballaggi di provenienza domestica. In questi casi spesso le infrastrutture di raccolta sono fornite dai *Compliance Scheme*, ma in generale risulta più razionale e conveniente affidarne la gestione alle Amministrazioni locali, all'interno dell'economia dei rifiuti urbani. Il meccanismo di integrazione si è esteso anche ai sistemi non duali (ad esempio Regno Unito) e in generale a tutti i *Compliance Scheme* che hanno rivolto una maggiore attenzione ai rifiuti di provenienza domestica.

Sistemi di deposito

Le politiche di gestione dei contenitori per bevande, attraverso sistemi di deposito, sono divenute un punto nodale di molte strategie di gestione nazionali. Le formule di gestione sono molto diverse, e vanno dai sistemi di deposito obbligatorio (imposti attraverso legge) a sistemi di tassazione specifica, oppure si attuano attraverso accordi di programma o con l'istituzione di *Compliance Scheme* dedicati.

In generale questa attenzione al tema concilia un'esigenza ambientale (i contenitori per bevande sono imballaggi estremamente diffusi e pervasivi) con una semplificazione funzionale (rintracciare questa tipologia, prescindendo dai materiali costituenti, può rappresentare una facilitazione di raccolta attraverso circuiti dedicati).

Le formule più ricorrenti riguardano il deposito su contenitori “refillable” (cioè riutilizzabili per la medesima funzione), per garantire che essi tornino in circolazione, oppure su “non refillable”, per garantire una più efficace raccolta dei materiali e l'avvio a riciclo, o ancora sulla combinazione di entrambi i sistemi. Talvolta il meccanismo di deposito si combina con sistemi di tassazione (imposizioni più alte per i contenitori non assoggettati a deposito e più

lievi o nulle per quelli assoggettati) oppure viene regolato attraverso obiettivi specifici e vincolanti di riciclo o riuso.

Tassazioni e fiscalità

Nella vecchia Europa il ricorso al prelievo fiscale è tradizionalmente limitato, ma si registra un aumento di attenzione al tema, forse nell'intento di razionalizzare ulteriormente il funzionamento dei sistemi attraverso strumenti di regolazione "centrale". Il caso più evidente è quello dei Paesi Bassi, che dall'inizio del 2008 hanno introdotto una tassa sugli imballaggi che sostituisce completamente il precedente contributo ambientale. Ma sono stati realizzati sistemi di tassazione anche in Belgio e in Irlanda, mentre in Francia è in fase di attuazione un innovativo meccanismo fiscale finalizzato a prospettive di prevenzione.

Per i Paesi di nuovo accesso la situazione è in un certo senso reciproca: quasi tutti i sistemi, nella fase di avviamento, hanno finanziato le infrastrutture di raccolta e riciclo attraverso imposizioni fiscali, concentrando spesso la gestione sugli imballaggi di provenienza Industriale e Commerciale, più semplici ai fini delle raccolte. Successivamente l'imposizione fiscale è stata abbassata, e poi abolita, per i soggetti che aderiscono ad un *Compliance Scheme* riconosciuto, conformandosi così al tradizionale standard europeo (in qualche caso – Polonia, Lituania, Lettonia – la situazione è stata portata all'estremo generando una congerie abbastanza intricata di *Compliance Scheme* e formule di prelievo compresenti).

Il documento di sintesi che segue è strutturato secondo 7 "temi trasversali", che si considerano rappresentativi dell'evoluzione e delle caratteristiche attuali del sistema europeo nel suo complesso. Si tratta di tabelle (introdotte e annotate) che mettono a confronto i diversi comportamenti dei singoli Paesi sulle questioni cruciali che decidono il

loro funzionamento, sempre tenendo separati il gruppo dei 15 Paesi della vecchia Europa e quello dei 12 Paesi di nuovo accesso.

In particolare:

- **Materiali e tipologie per gli imballaggi domestici:** mostra l'intero repertorio delle categorie e suddivisioni cui fanno riferimento i diversi sistemi di prelievo.
- **Il punto di prelievo:** analizza tutte le formule adottate per il finanziamento dei sistemi, individuando i soggetti che, caso per caso, sono tenuti al versamento del contributo o del *fee* richiesto dai *Compliance Scheme*.
- **I sistemi di prelievo:** descrive le tipologie di prelievo prevalenti adottate dai 27 Paesi, i parametri di variazione cui sono sottoposte, l'esistenza di esenzioni o prelievi fiscali specifici, e infine mette a confronto gli importi monetari dei diversi contributi o *fee*.
- **La gestione degli imballaggi Industriali e Commerciali:** propone un focus sulle formule adottate nei diversi Paesi per la gestione di questa particolare tipologia (gestione affidata al libero mercato, esistenza di *Compliance Scheme* dedicati, sistema senza distinzioni tra questi imballaggi e quelli di provenienza domestica).
- **Vincoli e obblighi sui contenitori per bevande:** una sintesi degli strumenti attualmente adottati per la gestione dei sistemi di deposito, talvolta integrati con sistemi di prelievo fiscale.
- **Tassazioni e fiscalità sugli imballaggi:** presenta le diverse formule di imposizione fiscale oggi attive in Europa (dalle tasse sui materiali a quelle su specifiche tipologie, fino all'uso dello strumento fiscale a fini di prevenzione).
- **Rapporti tra *Compliance Scheme* e Autorità locali:** descrive le formule di collaborazione e integrazione tra questi soggetti ai fini delle

raccolte differenziate degli imballaggi di provenienza domestica e di quelli assimilati.

1. Materiali e tipologie per gli imballaggi domestici

I sistemi europei dedicati agli imballaggi domestici si sono storicamente basati sulla identificazione di 5/6 materiali base, rispetto ai quali sono state costruite inizialmente sia la gestione che il meccanismo di prelievo.

Negli ultimi anni è però andata accentuandosi la tendenza a introdurre ulteriori classificazioni, che prendono in esame sia materiali speciali che combinazioni di materiali, oppure tipologie di imballaggi che risultano uniformi rispetto allo scopo ma non rispetto al materiale.

Così, accanto a carta, plastica, vetro, acciaio, alluminio e legno – quasi sempre presenti – a seconda dei differenti contesti è andato creandosi un repertorio di materiali o di mix di materiali diversa natura. Predomina, per diffusione, la categoria degli “altri imballaggi recuperabili” (definiti per differenza rispetto ai materiali singoli prevalenti nel sistema), e per converso quella degli “altri imballaggi non recuperabili”. Sono presenti in molti paesi i “Materiali compositi”, cui sono dedicate specifiche filiere di recupero, mentre una assoluta minoranza di Paesi dedica attenzione agli imballaggi biodegradabili o naturali, che sono diversamente definiti a seconda di modalità non sempre facili da decifrare (abbiamo mantenuto le diciture il più possibile vicine al significato originale, con note dove necessario).

Vi sono poi i raggruppamenti di materiali diversi che hanno in comune la destinazione d'uso: ad esempio i “Contenitori per bevande” (che possono essere in vetro, alluminio, compositi), spesso anche in presenza della voce “Cartoni per bevande”, che designa una filiera molto particolare.

In altri casi esistono delle tipologie che potremmo definire ‘di semplificazione’: “Farmaci”, “Giornali” e “Imballaggi di servizio” (cioè i sacchetti di carta o di plastica che vengono forniti agli acquirenti nei punti vendita).

Nelle tabelle che seguono è stata rappresentata una sintesi di tutte le principali varianti presenti in Europa, tenendo sempre distinti i Paesi “storici” da quelli “entranti”.

Si tratta di

8 “materiali base” (+ 2 per i paesi che distinguono le plastiche e i metalli non utilizzati per i contenitori di bevande)

8 “altri materiali e compositi”

8 “tipologie particolari”

Ricordiamo che sia i materiali che le tipologie presentate si riferiscono esclusivamente agli **imballaggi domestici**.

1.1 Materiali e tipologie per gli imballaggi domestici (Europa a 15)

	AU ST RIA	BE LGI O	FIN LA NDI A	FR AN CIA	GE RM ANI A	GR ECI A	IRL AN DA	ITA LIA	LU SS EM BU RG O	PA ESI BA SSI	PO RT OG AL LO	RE GN O UNI TO	SP AG NA	SV EZI A	
Materiali base															
Acciaio (banda stagnata)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Metalli non conten. bevande							•								
Carta / Cartone	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Legno	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•		
Plastica	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	
Plastiche non cont. bevande			•					•					•		
Vetro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ceramiche	•												•		
Tessili	•														

Segue→

→ segue **1.1 Materiali e tipologie per imballaggi domestici (Europa a 15)**

	AU ST RIA	BE LGI O	FIN LA NDI A	FR AN CIA	GE RM ANI A	GR ECI A	IRL AN DA	ITA LIA	LU SS EM BU RG O	PA ESI BA SSI	PO RT OG AL LO	RE GN O UNI TO	SP AG NA	SV EZI A	
Altri materiali e composti															
Materiali composti	•				•		•								
Altri materiali recuperabili		•		•		•			•	•	•				
Altri materiali non recuperabili		•							•						
Materiali naturali					•										
Bioplastiche										•					
Imballaggi da materiali biologici	•														
	1)				2)					3)					

Tipologie particolari															
Contenitori per bevande	•		•			•									
Cartoni per bevande		•	•		•				•				•	•	
Contenitori bevande in plastica		•	•						•				•		
Giornali														•	
Cartone ondulato			•											•	
Farmaci											•		•		
Imballaggi di servizio											•			•	
Imballaggi monouso		•													

NOTE su Materiali e tipologie per gli imballaggi domestici (Europa a 15)

- 1)** In Austria è previsto un fee specifico per gli “imballaggi biodegradabili”.
- 2)** La Germania prevede la categoria “materiali naturali”, che tradizionalmente comprende il legno, il sughero, i tessili naturali etc (infatti non esiste un fee per il legno). Non risulta che venga utilizzata anche per le plastiche biodegradabili.
- 3)** Nei Paesi Bassi, nella tassazione che sostituisce il fee, è prevista la voce “bioplastica”.

1.2 Materiali e tipologie per gli imballaggi domestici (12 Paesi entranti)

	BU LG AR IA	CI PR O	ES TO NI A	LE TT ON IA	LIT UA NI A	M AL TA	PO LO NI A	RE P. CE CA	RO M AN IA	SL OV AC CH IA	SL OV EN IA	UN GH ER IA			
Materiali base															
Acciaio (banda stagnata)	•	•		•	•	•	•	•		•	•				
Alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Metalli non contenitori bevande												•			
Carta / Cartone	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Legno	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•			
Plastica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Plastiche non cont. bevande										•	•				
Vetro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Ceramiche			•												
Tessili								•				•			
Altri materiali e compositi															
Altri materiali recuperabili	•	•				•		•		•	•				
Altri materiali non recuperabili		•													
Materiali compositi	•				•			•		•	•	•			
Altri compositi											•				
Bioplastiche /materiali naturali				•											

Segue→

→ segue **1.2 Materiali e tipologie per imballaggi domestici (12 Paesi entranti)**

	BU LG AR IA	CI PR O	ES TO NI A	LE TT ON IA	LIT UA NI A	M AL TA	PO LO NI A	RE P. CE CA	RO M AN IA	SL OV AC CH IA	SL OV EN IA	UN GH ER IA			
Tipologie particolari															
Contenitori per bevande			•												
PET					•				•	•	•				
Cartone ondulato						•		•							
Cartoni per bevande		•	•				•	•		•		•			
				1)											

NOTE su Materiali e tipologie per gli imballaggi domestici (12 Paesi entranti)

1) In **Lettonia** esiste un raggruppamento che comprende, sotto lo stesso fee, la carta, il cartone, i materiali naturali e le bioplastiche

2. La questione del “Punto di prelievo”

Il funzionamento economico di tutti i *Compliance Scheme* europei si fonda su un meccanismo di prelievo (un fee di partecipazione o un contributo ambientale) esercitato su soggetti che aderiscono al sistema.

Il **dispositivo di base** – attuato in quasi tutti i Paesi che hanno recepito la Direttiva imballaggi – è il seguente:

– La norma prevede che tutti i soggetti “responsabili dell’immissione di imballaggi” sul mercato provvedano al recupero e al riciclo di tali imballaggi quando questi cessano di essere utilizzati come tali e si trasformano in rifiuti.

– I soggetti responsabili, tuttavia, hanno facoltà di delegare i propri obblighi a un *Compliance Scheme* autorizzato ad effettuare la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi immessi al consumo dai propri aderenti.

– A fronte di questa delega, i soggetti aderenti sono tenuti a versare al *Compliance Scheme* un contributo in denaro, calcolato in rapporto alla quantità, tipologia e qualità degli imballaggi immessi (i criteri di valutazione differiscono notevolmente da Paese a Paese).

Il dispositivo pone una questione delicata: **chi sono i soggetti obbligati?** E di conseguenza, **chi è tenuto a versare il contributo?**

Ogni Paese esprime proprie valutazioni su chi vada considerato “responsabile dell’immissione di imballaggi” sul mercato. Sono valutazioni che dipendono dal particolare equilibrio tra le norme nazionali in materia e la discrezionalità gestionale di ciascun *Compliance Scheme*, nonché da modi differenti di interpretare la “responsabilità del produttore” e la “responsabilità condivisa”.

Nella maggioranza dei Paesi europei il cosiddetto “punto di prelievo” (cioè la designazione dei soggetti che, all’interno della filiera, sono tenuti al versamento del contributo) va a cadere su **Filler** (i nostri “Utilizzatori”) e **Importatori di merci imballate**.

Questa scelta privilegia, in un certo senso, l’attenzione alla filiera commerciale rispetto alla filiera di materiale. Il Filler infatti immette nel mercato l’imballaggio contestualmente alla merce, e lo indirizza in flussi che corrispondono ai flussi economici dei prodotti. Ciò ha fatto sì che i sistemi basati su questo criterio di prelievo potessero nel tempo aggiungere al classico “contributo per materiale” anche dei contributi “per tipologie” commerciali (contenitori per bevande, cartoni per bevande, imballaggi di servizio ecc.), frammentando le modalità di prelievo. Con qualche vantaggio funzionale (flessibilità dei contributi) e qualche svantaggio di prestazione (più difficile gestione dei materiali che non appartengono a flussi commerciali ben definiti, lievitazione dei costi).

L’Italia fa caso a parte, essendo praticamente l’unico Paese che pone il punto di prelievo prevalente sui **Produttori di imballaggi** (solo la Slovacchia ha una formula simile, in un contesto molto differente). Si tratta di una scelta reciproca alla precedente, che pone la priorità sulla filiera di materiale e riesce ad assoggettare tutte le tipologie di imballaggi a prescindere dai flussi commerciali.

Vi sono poi Paesi improntati alla ripartizione del prelievo su **tutta la filiera** (casi principali: Regno Unito, Irlanda, Repubblica Ceca), secondo un criterio che a sua volta privilegia la filiera di materiale

rispetto ai flussi commerciali. Tuttavia la particolare modalità di attuazione del prelievo (soprattutto per Regno Unito) rende difficilmente confrontabili questi sistemi con le formule precedenti.

2.1 Posizionamento del Punto di prelievo (Europa a 15)

	AU ST RI A	BE LGI O	FIN LA ND IA	FR AN CI A	GE RM AN IA	GR ECI A	IRL AN DA	ITA LIA	LU SS EM BU RG O	PA ESI BA SSI	PO RT OG AL LO	RE GN O UN ITO	SP AG NA	SV EZI A	
Soggetti della filiera															
Produttori di materiali d'imballaggio							•	•				•			
Produttori di imballaggi							•	•			•	•			
Filler (Utilizzatori)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Distributori e commercianti	•						•		•		•	•	•	•	
Importatori di materiali di imballaggio							•	•				•			
Importatori di imballaggi vuoti							•	•				•			
Importatori di merci imballate	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Produttori/Import. di imb. servizio		•					•								
Punti vendita				•						•					
	1)	2)			3)		4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	

NOTE su Posizionamento del punto di prelievo (Europa a 15)

1) In **Austria** per ciascuna filiera commerciale possono essere stabilite convenzioni interne per cui paga il Filler, oppure il distributore, oppure il commerciante, liberando da ogni responsabilità gli altri soggetti della filiera.

2) In **Belgio** il prelievo effettuato su Produttori e Importatori di imballaggi di servizio (sacchetti di plastica, ma anche pellicole e stoviglie monouso) si attua attraverso una tassa specifica e pertanto non riguarda il *Compliance Scheme* nazionale (FOST-Plus).

3) In **Germania**, come in Austria, possono essere stabilite convenzioni interne per cui paga il Filler, oppure il distributore, oppure il commerciante, liberando da ogni responsabilità gli altri soggetti della filiera; tuttavia, per ragioni di trasparenza, dal 2008 il soggetto che versa il contributo deve essere titolare di un marchio che appare sulla confezione.

4) In **Irlanda** vengono assoggettati a contributo tutti i soggetti della filiera. Tuttavia solo i Filler e Importatori di merci imballate sono tenuti ad un vero e proprio contributo per materiale, mentre i soggetti “a monte” (Produttori e Importatori di materiali e di imballaggi vuoti) e i soggetti “a valle” (Distributori e Commercianti) sono tenuti esclusivamente al versamento di una quota di partecipazione. Il prelievo effettuato su Produttori e Importatori di imballaggi di servizio (sacchetti di plastica) si attua attraverso una tassa specifica e pertanto non riguarda il *Compliance Scheme* nazionale (Repack).

5) In **Italia** l’onere del contributo ricade sui Produttori e importatori di imballaggi, ma coinvolge contestualmente gli Utilizzatori (Filler).

Possono essere assoggettati anche i Produttori e Importatori di materiali di imballaggio quando forniscono direttamente il Filler (“Autoproduttore”).

6) In **Lussemburgo** sono sottoposti a contributo anche i Distributori, in rapporto agli imballaggi di servizio che immettono sul mercato.

7) Nei **Paesi Bassi** l’onere del contributo ricade su Filler e Importatori di merci imballate, ma si realizza sotto forma di tassa. I distributori solo obbligati a pagare la tassa solo sugli imballaggi di servizio.

8) In **Portogallo** il sistema distingue gli imballaggi riutilizzabili da quelli non riutilizzabili. Per i primi è obbligatorio un sistema cauzionale imposto a tutti i soggetti della filiera, dal produttore di imballaggi fino al consumatore finale, e di conseguenza non esistono contributi a vantaggio del *Compliance Scheme* (SPV). Per gli imballaggi non riutilizzabili sono invece assoggettati i Filler e gli Importatori di merci imballate, ma anche i Produttori (solo nel caso degli imballaggi di servizio) e i Distributori/Commercianti (solo per gli imballaggi che essi stessi introducono nel mercato).

9) Nel **Regno Unito** vengono assoggettati tutti i soggetti della filiera (dai Produttori di materiali di imballaggio fino ai Distributori/Commercianti), secondo un particolare criterio “pro quota”, fissato per legge, attraverso il quale si dovrebbe ottenere il 100% del contributo atteso per ogni materiale. I contributi sono applicati attraverso l’acquisto di certificati PRN (*Packaging Waste Recovering Notes*) il cui prezzo varia col mercato.

10) In **Spagna** i Filler vengono interpretati in modo specifico come le aziende portatrici di un marchio. E per questo quando un Distributore/Commerciante è a sua volta rappresentante/venditore di un certo marchio, oppure intestatario di un marchio proprio, diviene assoggettato secondo gli stessi criteri adottati per il Filler.

11) In **Svezia**, oltre a Filler e Importatori di merci imballate, possono essere assoggettati anche i Distributori/Commercianti quando sono direttamente intestatari di un marchio.

2.2 Posizionamento del Punto di prelievo (12 Paesi entranti)

	BU LG ARI A	CIP RO	ES TO NIA	LE TT ONI A	LIT UA NIA	MA LT A	PO LO NIA	RE P. CE CA	RO MA NIA	SL OV AC CHI A	SL OV ENI A	UN GH ERI A	
Soggetti della filiera													
Produttori di materiali d'imballaggio								•					
Produttori di imballaggi								•		•			
Filler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Distributori e commercianti		•	•				•		•	•			
Importatori di materiali di imballaggio								•					
Importatori di imballaggi vuoti								•		•			
Importatori di merci imballate	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Produttori/Importatori di imb. servizio	•								•			•	
Punti vendita							•						
	1)	2)	2)		3)		4)	5)	6)	7)		8)	

NOTE su Posizionamento del punto di prelievo (12 Paesi entranti)

1) In **Bulgaria** il prelievo effettuato su Produttori e Importatori di imballaggi di servizio (sacchetti di plastica) si attua attraverso una tassa specifica e pertanto non riguarda il *Compliance Scheme* nazionale (Ecopack).

2) A **Cipro** e in **Estonia** i Distributori/Commercianti sono assoggettati al contributo quando intestatari di un marchio (Brandholder).

3) In **Lituania** il contributo per materiale versato da Filler e Importatori si attua attraverso l'acquisto (diretto o tramite *Compliance scheme*) di Certificati di recupero e riciclaggio, il cui valore è determinato dal mercato.

4) In **Polonia** i Filler e gli Importatori di merci imballate (ma anche i Distributori di grandi dimensioni e i Commercianti che distribuiscono imballaggi di servizio) versano il loro contributo attraverso l'acquisto (prevalentemente effettuato attraverso i *Compliance Scheme*) di Certificati di recupero e riciclo, il cui valore è determinato dal mercato.

5) Nella **Repubblica Ceca** il prelievo è virtualmente distribuito su tutta la *packaging chain* ma – a differenza di quanto avviene nel Regno Unito – in ogni filiera commerciale possono essere attuate convenzioni in base alle quali una sola categoria di soggetti obbligati (il Produttore di imballaggi piuttosto che il Filler) decide di farsi carico del versamento a nome degli altri soggetti responsabili. Il versamento viene esposto nella fattura di vendita e (attraverso un complesso dispositivo di sconti e ricarichi) il soggetto che ha versato può ridistribuire gli oneri agli altri soggetti della filiera.

6) In **Romania**, il prelievo effettuato su Produttori e Importatori di imballaggi di servizio (sacchetti di plastica) si attua attraverso una tassa specifica e pertanto non riguarda il *Compliance Scheme* nazionale (Ekorom).

7) In **Slovacchia** – secondo una formula parzialmente analoga a quella italiana – il punto di prelievo è posto alla prima immissione sul mercato dell'imballaggio anziché al primo utilizzo. Possono essere assoggettati anche i Filler in quanto “Autoproduttori” (come in Italia), nonché i Distributori, in relazione agli imballaggi direttamente immessi nel mercato.

8) In **Ungheria** il sistema di prelievo del *Compliance Scheme* (a carico di Filler e Importatori) si intreccia con un complesso dispositivo di prelievo fiscale che riguarda anche altri soggetti della filiera. Il prelievo effettuato su Produttori e Importatori di imballaggi di servizio (sacchetti di plastica) si attua attraverso una tassa specifica e pertanto non riguarda il *Compliance Scheme* nazionale (Oko Pannon).

3. I sistemi di prelievo

Nelle tabelle che seguono si propone un **repertorio completo delle formule di prelievo** attualmente praticate in Europa per il finanziamento dei diversi sistemi nazionali, sempre tenendo conto della separazione tra l’ “Europa a 15” e i “Paesi entranti”.

Vengono documentate le diverse tariffe – o *fee* – versati dagli aderenti ai *Compliance Scheme* (compresi quelle non riferite direttamente ai materiali), i parametri di variazione che in qualche caso vengono adottati nonché le formule di prelievo fiscale che a volte vengono attivate in alternativa o in parallelo ai prelievi ordinari.

Ne scaturisce **un quadro estremamente differenziato**, dove al classico “contributo per materiale” (unica formula applicata in Italia) si aggiungono numerosissime varianti di contributi per tipologie particolari, tariffe annuali o per singola unità di packaging, variazioni in funzione della dimensione dell’imballaggio o delle caratteristiche dell’azienda responsabile, agevolazioni per gli imballaggi facilmente riciclabili, aggravii a carico di materiali difficilmente recuperabili e così via.

La varietà delle formule emerge in modo ancora più evidente nelle tabelle che riportano **l’entità monetaria** dei prelievi.

La lettura orizzontale (confronto tra i diversi sistemi sulla medesima tipologia di prelievo) dice ben poco, mentre diventa significativa la lettura verticale (repertorio integrato delle formule di prelievo adottate da ciascun Paese).

Ogni colonna racconta una dinamica di funzionamento che fa leva su una combinazione particolare di fattori, dettata dalla singola realtà nazionale.

A complicare le cose, va ricordato che l’entità dei prelievi qui descritti si riferisce alle tariffe del principale *Compliance Scheme* presente in ciascun Paese. Ma, come si può osservare consultando i Dossier nazionali, nella maggioranza dei Paesi europei i *Compliance Scheme* si sono moltiplicati nel tempo, creando mercati paralleli, nicchie di specializzazione e – conseguentemente – repertori di tariffe diverse che si riferiscono a quote non marginali delle raccolte.

Nel corso del tempo infatti molti Paesi hanno, per così dire, “ibridato” il modello iniziale e tutti hanno ampliato il raggio di azione del sistema: chi si occupava solo di domestici oggi si occupa anche di industriali/commerciali e viceversa; i sistemi “duali” hanno trovato nuove integrazioni con le amministrazioni locali, nascono piccole “gestioni specializzate” per ottimizzare i costi.

Insomma: **tutti fanno tutto**, e in questo nuovo scenario ogni singolo valore monetario prende senso solo all’interno del proprio contesto.

Nella loro apparente frammentarietà, tuttavia, queste tabelle sono un indicatore puntuale di ciò che è avvenuto in Europa negli ultimi anni: i sistemi – attraverso nuove assunzioni di responsabilità e nuove concorrenze interne – sono progressivamente passati da “la soluzione” (cioè il modello impostato all’avvio) a una **stratificazione e sovrapposizione di soluzioni diverse**, che si riflettono anche sul piano economico.

3.1. Sintesi delle tipologie di prelievo prevalenti (Europa a 15)

	AU ST RIA	BE LGI O	FIN LA NDI A	FR AN CIA	GE RM ANI A	GR ECI A	IRL AN DA	ITA LIA	LU SS EM BUR GO	PA ESI BA SSI	PO RT OG AL LO	RE GN O UNI TO	SP AG NA	SV EZI A	
Contributi o fee															
Su Materiali singoli	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
Su Raggruppamenti per tipologie	•	•	•	•	•	•			•		•		•	•	
Su Tipologie particolari	•										•		•	•	
Contributo annuale			•									•		•	
Contributo “per unità”				•		•							•	•	
Quota fissa partecipazione							•								
Parametri di variazione															
Per dimensioni/peso imballaggi	•													•	
Per dimensioni azienda	•														
Per riciclabilità				•											
Per quantità trattate						•									
Esenzioni	•		•				•			•	•				
Tasse/Accise		•								•					
	1)	2)	3)			4)	5)			6)	7)		8)	9)	

NOTE su Sintesi delle tipologie di prelievo prevalenti (Europa a 15)

1) In **Austria** vengono esentate dagli obblighi le piccole aziende il cui fatturato annuo si colloca sotto ai 726.728 euro, oppure il cui fatturato sulle importazioni non superi i 40.000 euro/anno. Queste imprese sono tenute a pagare una somma forfettaria di 110 euro. L'esenzione non si applica agli imballaggi di servizio.

2) In **Belgio** è attivo dal 2007 un sistema di tassazione specifica per i contenitori per bevande nonché per sacchetti di plastica, pellicole trasparenti, fogli di alluminio e stoviglie monouso.

3) In **Finlandia** vengono esentate dagli obblighi le aziende con fatturato inferiore al 1.000.000 di euro/anno. Tali aziende non sono tenute alla comunicazione dei propri dati, ma possono comunque aderire a PYR pagando la tariffa di registrazione. Il *Compliance Scheme* nazionale (PYR) ha solo funzioni amministrative e di coordinamento.

4) In **Grecia** oltre al contributo per materiale esiste un contributo fisso ogni 100 unità di imballaggio (0,4 euro). Nel caso degli imballaggi industriali e commerciali il contributo varia in rapporto alle quantità.

5) In **Irlanda** la “quota fissa di partecipazione” varia in funzione della diversa tipologia delle imprese assoggettate (Produttori, Filler, Commercianti ecc.), e va dai 2,5 euro/tonnellata fino ai 4,1 euro/tonnellata. Per piccole aziende che vendono direttamente ai consumatori e non importano packaging, sono previsti fee molto bassi, basati sul fatturato.

6) Nei **Paesi Bassi** dal 2008, il precedente sistema dei *Covenant* (Accordi di programma) è sostituito da un sistema di tassazione su tutti i materiali da imballaggio, con una componente (basata sulla *Carbon footprint*) finalizzata al contenimento delle emissioni e altre destinate alle Autorità locali e alle politiche di riduzione a monte. Sono previste esenzioni per i soggetti che immettono nel mercato meno di 50 tonnellate di imballaggi all'anno. Anche per i soggetti obbligati, comunque, le prime 50 tonnellate sono esenti. I contenitori per bevande assoggettati a deposito godono dello sconto del 50% della tassa prevista. Sono inoltre esentati, grazie ad una modifica intervenuta nella definizione di “imballaggio”, gli imballaggi di trasporto riutilizzabili e i grandi contenitori riutilizzabili (definiti “strumenti logistici”).

7) In **Portogallo** i soggetti obbligati con fatturato annuo inferiore ai 100.000 euro sono esentati dal contributo per materiale, che viene sostituito dal pagamento di una quota fissa al *Compliance Scheme*. Dal 2010 il contributo per le buste di plastica e di carta deve essere corrisposto separatamente nella categoria “imballaggio primario”.

8) In Spagna Ecovidrio impone il pagamento di un fee per unità di contenitore immesso sul mercato, calcolato in funzione del volume.

9) In **Svezia** il *Compliance Scheme* principale (REPA) ha solo funzioni di coordinamento amministrativo, mentre la gestione è affidata alle Organizzazioni dei Materiali. I parametri di variazione per

“Dimensione/peso” qui evidenziati in realtà si riferiscono a sottotipologie.

3.1.1. Confronto differenti contributi (Europa a 15)

Contributi (Euro/tonnellata) <i>Riferimento 2010</i>	AU ST RI A	BE LG IO	FIN LA ND IA	FR AN CI A	GE RM ANI A	GR EC IA	IRL AN DA	ITA LIA	LUSSE MBUR GO	PAE SI BAS SI	PO RT OG ALL O	REGN O UNIT O	SPA GNA	SVE ZIA	
Per Materiali singoli															
Acciaio (banda stagnata)	270,0	37,6	20,0	28,2	272,0	21,0	88,7	15,49/ 31,0	18,1	158,5	96,0	Valori di mercato	85,0	285,01	
Alluminio	500,0	137,9	20,0	56,6	733,0	8,8	93,8	25,82/ 52,0	141,1	950,6	164,4	Valori di mercato	102,0		
Carta / Cartone	130,0	17,6	23,50	152,6	175,0	52,5	32,9	22,0	20,5	79,5	86,30	Valori di mercato	68,0	58,61	
Legno	14,0		2,5			9,5	20,8	8,0		21,0	15,4	Valori di mercato	21,0		
Plastica	760,0	199,4	21,0	222,2	1296,0	66,0	99,4	195,0/ 160,0	274,3	470,5	228,20	Valori di mercato		154,94	
Vetro	71,0	18,4	10,0	4,5	74,0	10,90	19,4	10,3	25,5	71,8	18,30	Valori di mercato	38,0 per 1.000 unità	0,030 per unità	
Ceramiche	170,0												20,0		
Tessili	265,0														
Per Tipologie (raggruppam.)															
Contenitori per bevande						57,0									
Cartoni per bevande		272,8	35,0		752,0				288,5				323,0	45,8	
Altri materiali recuperabili		313,5		152,6		66,0			334,6	175,5	260,0		472,0		
Altri materiali non recuperabili		441,7							437,9						
Altri materiali compositi	670,0				1014,0		86,3								

Segue→

→ Segue 3.1.1. Confronto differenti contributi (Europa a 15)

	AU ST RI A	BE LGI O	FIN LA ND IA	FR AN CI A	GE RM AN IA	GR ECI A	IRL AN DA	ITA LIA	LU SS EM BU RG O	PA ESI BA SSI	PO RT OG AL LO	RE GN O UN ITO	SP AG NA	SV EZI A	
Materiali naturali					102,0										
Bioplastica										79,5 (tassa)					
Imballaggi di servizio											228,2			140,24	
Tipologie particolari															
Contenitori bevande in plastica													377,0		
Altre plastiche (non cont. bevande)													472,0		
Altri metalli (non cont. bevande)							121,7								
Giornali														n.p.	
Cartone ondulato														13,57	
Farmaci											n.p.		n.p.		
Imballaggi biodegradabili	580,0														
Imballaggi monouso		3600,0													
Contributo annuale (euro/anno)			203,0									n.p.		56,5	
Contributo per unità				0,14		0,04									

3.2. Sintesi delle tipologie di prelievo prevalenti (12 Paesi entranti)

	BU LG ARI A	CIP RO	ES TO NIA	LE TT ON IA	LIT UA NIA	MA LT A	PO LO NIA	RE P. CE CA	RO MA NIA	SL OV AC CHI A	SL OV ENI A	UN GH ERI A	
Contributi o fee													
Su Materiali singoli	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Su Raggruppamenti per tipologie		•	•	•		•	•	•		•	•	•	
Su Tipologie particolari								•	•	•			
Contributo annuale						•							
Contributo “per unità”						•							
Quota fissa partecipazione													
Parametri di variazione													
Per dimensioni/peso imballaggi								•				•	
Per quantità trattate						•							
Esenzioni			•					•					
Tasse/Accise	•		•	•	•	•	•		•	•		•	
	1)		2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)		10)	

NOTE su Sintesi delle tipologie di prelievo prevalenti (12 Paesi entranti)

1) In Bulgaria fino alla fine del 2009, un accordo volontario stabiliva che tutte le organizzazioni applicassero identici fee per materiale, fissati dal Ministero dell’Ambiente. Dal 2010 sono i *Compliance Scheme* a stabilire l’entità del contributo.

Le aziende che non aderiscono a un *Compliance Scheme* sono soggette al pagamento della tassa ambientale, molto più onerosa del contributo dovuto al *Compliance Scheme*.

2) In **Estonia** esiste una “accisa sugli imballaggi” (50% del gettito all’erario e 50% utilizzato per finanziare infrastrutture di raccolta), a carico di Filler e Importatori, che viene applicata sulla differenza tra gli obiettivi di recupero e riciclaggio imposti dalla normativa e i risultati effettivamente raggiunti.

3) Il **Lettonia** esiste una “Tassa sulle risorse naturali” che si applica anche agli imballaggi, ma anche qui essa viene applicata solo sulla differenza tra obiettivi e risultati dei *Compliance Scheme* (dal 2007 questo caso non si è verificato per la principale organizzazione nazionale, LZP).

4) Anche in **Lituania** esiste una tassa (sugli imballaggi primari) che viene applicata sulla differenza tra obiettivi e risultati, ma il sistema si differenzia nel fatto che i soggetti obbligati sono tenuti all’acquisto di Certificati commerciabili di recupero e riciclo anziché al versamento di un contributo ambientale.

5) A **Malta** esiste un “eco-contributo” che è una **tassa fissa per unità**, applicata alle bevande confezionate in plastica, vetro e metallo, ai sacchetti di plastica e agli imballaggi in EPS. L’esenzione è concessa ai soggetti che partecipano ad un *Compliance Scheme* approvato, ed è legata alla percentuale di recupero ottenuto da quella organizzazione.

6) In **Polonia**, vige una tassa sugli imballaggi (che viene versata solo per la differenza tra obiettivi e risultati), ma il sistema di finanziamento (come nel Regno Unito e in Lituania) si basa sull’acquisto di Certificati commerciabili di recupero e riciclo anziché sul versamento di un contributo ambientale.

7) Nella **Repubblica Ceca** sono esentate da ogni contributo le aziende che immettono nel mercato quantitativi di imballaggi inferiori ai 300 Kg/anno.

8) Anche in **Romania** esiste una tassa sugli imballaggi che viene versata solo per la differenza tra obiettivi e risultati. Sono esonerati dalla tassa i produttori e gli importatori di prodotti farmaceutici.

9) Anche in **Slovacchia** esiste una tassa sugli imballaggi che viene versata solo per la differenza tra obiettivi e risultati raggiunti. Il fondo derivante dalla tassa è destinato prevalentemente alla realizzazione di infrastrutture di raccolta e recupero.

10) In **Ungheria** esiste un articolato sistema di tasse (sui prodotti, sui contenitori per bevande, sugli imballaggi di servizio) la cui applicazione, come nella maggioranza degli altri Paesi entranti, è legata al non raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Tuttavia i *Self Complier* o i *Compliance Scheme* che non raggiungono tali obiettivi sono tenuti al pagamento delle rispettive tasse su tutti i quantitativi immessi nel mercato, anziché sulla sola differenza tra le quantità recuperate e quelle fissate come obiettivo.

3.2.1. Confronto differenti contributi (12 Paesi entranti)

Contributi (Euro/tonnellata) <i>Riferimento 2010</i>	BU LG ARI A	CIP RO	ES TO NIA	LE TT ON IA	LIT UA NIA	MA LT A	PO LO NIA	RE P. CE CA	RO MA NIA	SL OV AC CHI A	SL OV ENI A	UN GH ERI A	
Materiali singoli													
Acciaio (banda stagnata)	20,0	95,39			23,17	126,0	9,4	65,16		26,6		11,0	
Alluminio	70,0	21,38	260,0	133,20	23,17	58,5	28,2	86,78	10,3	39,83	79,0	20,0	
Carta / Cartone	60,0	47,14	110,0	16,0	12,16	75,6	3,5	112,97	13,3	11,62	87,0	29,0	
Legno	30,0		40,0	15,6	12,16	73,8	3,3	44,73	10,5	9,96	57,0	23,0	
Plastica	80,0	105,89	410,0	133,20	23,17	99,0	6,8	214,0	11,7	24,9	112,0	69,0	
Vetro	30,0	26,06	100,0	48,90	57,92	112,0	25,40	74,96	16,3	23,24	38,0	17,0	
Ceramiche			100,0										
Tessili								44,73				29,0	
Raggruppamenti per tipologie													
Contenitori per bevande			410,0									22,0	
Cartoni per bevande		122,75	410,0					159,31		14,27		58,0	
Altri materiali recuperabili	130,0	131,05			12,16	135,0		229,24			53,0		
Altri materiali non recuperabili		157,27											

Segue→

→ segue **3.2.1. Confronto differenti contributi (12 Paesi entranti)**

	BU LG ARI A	CIP RO	ES TO NIA	LE TT ON IA	LIT UA NIA	MA LT A	PO LO NIA	RE P. CE CA	RO MA NIA	SL OV AC CHI A	SL OV ENI A	UN GH ERI A			
Materiali compositi (escl. c.p.b.)	600,0				72,41			229,24		46,47	43,0	74,0			
Materiali naturali							3,3								
Bioplastica				16,0											
Altri compositi											99,0				
Tipologie particolari															
PET					75,30				21,5	21,58	71,0				
Cartone ondulato								56,14							
Contributo annuale (euro/ anno)															
Contributo per unità						n.d.									

4. La gestione degli imballaggi Industriali e Commerciali

I rifiuti di imballaggio di provenienza industriale e commerciale offrono parecchi vantaggi rispetto alla complessità di gestione dei rifiuti di imballaggio domestici: maggiore concentrazione delle quantità, omogeneità dei materiali, relativa facilità di raccolta. E di conseguenza migliori possibilità di valorizzazione economica.

Nella maggior parte dei Paesi dell'Europa a 15, per tutta la fase iniziale dell'avvio dei sistemi, ci si è occupati prevalentemente degli imballaggi del flusso domestico, considerati il vero problema "ambientale" da risolvere, e si è quindi lasciato al libero mercato il flusso proveniente dai siti commerciali e industriali. Al contrario, i sistemi dei paesi di nuovo accesso si sono concentrati prevalentemente sugli imballaggi industriali e commerciali, il punto di partenza più semplice e meno costoso per avviare i *Compliance Scheme*. In molti di questi paesi, solo negli anni più recenti si è avviato il sistema delle raccolte differenziate urbane.

Con l'innalzamento dei target di recupero e di riciclo della seconda Direttiva (e in corrispondenza con una nuova visione "integrata" della gestione dei rifiuti), anche nei Paesi dell'Europa a 15 gli imballaggi di provenienza non domestica sono tornati alla ribalta. La struttura dei Compliance scheme "storici" ne è uscita in molti casi modificata e in molti paesi essi si sono moltiplicati, differenziandosi per settori. Il sistema "di libero mercato", cioè affidato agli utilizzatori finali, è rimasto solo in pochi paesi ed progressivamente sottoposto a sempre maggiori vincoli e controlli.

In pratica, i sistemi nati per i flussi domestici si sono via via fatti carico degli imballaggi industriali / commerciali, e viceversa quelli impiantati prevalentemente sulle raccolte dai luoghi di produzione e servizio si stanno attrezzando per la gestione degli imballaggi provenienti dalle abitazioni, grazie a una più stretta collaborazione con le Autorità locali.

4.1 Le formule di gestione degli imballaggi Industriali e Commerciali (Europa a 15)

	AU ST RIA	BE LGI O	FIN LA NDI A	FR AN CIA	GE RM ANI A	GR ECI A	IRL AN DA	ITA LIA	LU SS EM BU RG O	PA ESI BA SSI	PO RT OG AL LO	RE GN O UNI TO	SP AG NA	SV EZI A	
Formule di gestione															
<i>Compliance Scheme dedicati</i>	•	•			•						•				
<i>Medesimo Compliance Scheme Domestici</i>	•		•			•	•	•	•	•	•				
<i>Gestione affidata al libero mercato</i>				•				•		•			•		
<i>Nessuna distinzione di sistema</i>			•									•		•	
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)			8)	9)	10)	11)	12)	

NOTE sulle formule di gestione degli imballaggi Industriali e Commerciali (Europa a 15)

1) In **Austria** oltre a 3 *Compliance Scheme* dedicati (EVA, Bonus Holsystem e GUT) anche ARA gestisce gli Industriali e Commerciali, con contributi più bassi dei Domestici. In quest'ambito sono stati istituiti anche i "Grandi Detentori", cioè aziende che generano grandi quantità di rifiuti e che assumono in proprio la responsabilità del recupero e riciclo esonerando così i propri fornitori.

2) In **Belgio** il *Compliance Scheme* dedicato (Val-I-Pac) opera in stretta collaborazione con il *Compliance Scheme* per i Domestici (FOST-Plus), ma applica contributi molto più bassi, tanto che svolge prevalentemente funzioni amministrative e di coordinamento.

3) In **Finlandia** il sistema non distingue tra imballaggi di provenienza domestica e non domestica e l'unico *Compliance Scheme* (PYR) gestisce entrambi.

4) In **Francia** la responsabilità degli imballaggi Industriali e Commerciali è affidata all'Utilizzatore finale che si accorda "in modo contrattualmente comprovabile" con operatori privati. Vengono assimilati ai domestici i rifiuti di imballaggio industriali e commerciali prodotti in quantità inferiori a 1.100 litri/settimana.

5) In **Germania** numerosi *Compliance scheme* si occupano settorialmente degli industriali commerciali, e anche l'ex monopolista degli imballaggi domestici (DSD), ha iniziato a trattarli.

6) In **Grecia** il *Compliance Scheme* (HERRCo) ha responsabilità per tutti gli imballaggi e sta gradualmente implementando la gestione degli

Industriali e Commerciali, per i quali adotta convenzioni con costi scaglionati in ragione dei quantitativi.

7) In **Irlanda** il *Compliance Scheme* (Repak) gestisce tutti i rifiuti di imballaggio. Per gli industriali commerciali esso stipula accordi con operatori indipendenti di raccolta e recupero/riciclo.

8) Nei **Paesi Bassi**, dove i fee sono stati sostituiti da una tassa proporzionale all'impatto ambientale dell'imballaggio, la gestione degli industriali / commerciali è affidata agli end user. Le convenzioni per le raccolte (con operatori privati) vengono vigilate dal *Compliance Scheme*, che ha solo funzioni di controllo.

9) In **Portogallo** il *Compliance Scheme* principale (SPV) gestisce anche gli Industriali e Commerciali, promuovendo accordi con una rete di *Contractor* autorizzati. Esistono anche *Compliance Scheme* dedicati rivolti ai settori della ristorazione (Verdoreca), dell'industria farmaceutica (Valormed) e dell'industria fitosanitaria (Valorfito).

10) Nel **Regno Unito** il sistema non opera alcuna distinzione tra imballaggi di provenienza domestica e non domestica. I numerosi *Compliance Scheme* (il principale è Valpak) non gestiscono i materiali, ma acquistano per conto dei propri associati i certificati di riciclo PRN, che costituiscono l'obbligo delle aziende.

11) In **Spagna** gli imballaggi Industriali e Commerciali sono di responsabilità degli End user. Poiché però vengono considerati domestici tutti gli imballaggi che confluiscono nelle raccolte urbane, i

Compliance scheme gestiscono anche quelli che diventano rifiuti nei negozi, nei bar, negli uffici, ecc. (secondo il concetto di ‘assimilazione’ che vige anche in Italia).

12) In **Svezia** il sistema non distingue tra imballaggi di provenienza domestica e non domestica e le Associazioni dei Materiali (coordinate nel RepaSystem) gestiscono anche gli Industriali e Commerciali.

4.2 Le formule di gestione degli imballaggi Industriali e Commerciali (12 Paesi entranti)

	BU LG ARI A	CIP RO	ES TO NIA	LE TT ON IA	LIT UA NIA	MA LT A	PO LO NIA	RE P. CE CA	RO MA NIA	SL OV AC CHI A	SL OV ENI A	UN GH ERI A	
Formule di gestione													
<i>Compliance Scheme</i> dedicato				•							•		
Medesimo <i>Compliance Scheme</i> Domestici	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Gestione affidata al libero mercato		•											
Nessuna distinzione di sistema	•		•	•	•	•	•	•	•	•			
	1)	2)	3)	4)	5)		6)	7)	8)	9)	10)	11)	

NOTE sulle formule di gestione degli imballaggi Industriali e Commerciali (12 Paesi entranti)

1) In **Bulgaria** il sistema non distingue tra imballaggi di provenienza domestica e non domestica. I sei *Compliance Scheme* esistenti, che operano secondo un sistema duale per quel che riguarda gli imballaggi domestici, gestiscono entrambe le tipologie.

2) A **Cipro** la gestione degli imballaggi Industriali e Commerciali è ancora affidata in gran parte al libero mercato, tuttavia l'unico *Compliance Scheme* autorizzato (GDC) interviene attivando accordi con imprese di raccolta e recupero che supporta con incentivi e contributi.

3) In **Estonia** il sistema non distingue tra imballaggi di provenienza domestica e non domestica e i *Compliance Scheme* gestiscono entrambe le tipologie, tenendo conto del parallelo sistema di tassazione.

4) In **Lettonia** il principale *Compliance Scheme* (LZP) gestisce entrambe le tipologie, in competizione con un secondo Consorzio (Zala Josta) dedicato agli imballaggi Industriali e Commerciali.

5) In **Lituania** il sistema è prevalentemente orientato alla gestione degli Industriali e Commerciali, sui quali opera una molteplicità di *Recovery Organisation*.

6) In **Polonia** i *Compliance Scheme* (Organizzazioni di recupero) sono una quarantina ed operano prevalentemente sugli imballaggi Industriali e Commerciali. L'organizzazione principale (Rekopol) è l'unica che opera in modo significativo anche sugli imballaggi domestici.

7) Nella **Repubblica Ceca** l'unico *Compliance Scheme* autorizzato (Eko-Kom) gestisce entrambe le tipologie, applicando fee molto differenziati e stipulando accordi con terzi per la raccolta di imballaggi industriali/commerciali.

8) In **Romania** il sistema non distingue tra imballaggi di provenienza domestica e non domestica e i due principali *Compliance Scheme* (Eco-Rom, 3R) gestiscono gli imballaggi Industriali e commerciali attraverso contratti con aziende di Waste Management.

9) In **Slovacchia** il sistema non distingue tra imballaggi di provenienza domestica e non domestica. Il principale *Compliance Scheme* (ENVI-Pak) gestisce entrambe le tipologie, mentre l'altro importante *Compliance Scheme* (Naturpack) gestisce solo contenitori per bevande.

10) In **Slovenia** il principale *Compliance Scheme* (Slopak) gestisce entrambe le tipologie, mentre l'altro importante *Compliance Scheme* (Interseroh) è dedicato prevalentemente agli imballaggi Industriali e commerciali, anche se è autorizzato per entrambi

11) In **Ungheria** il principale *Compliance Scheme* (OKO-Pannon) gestisce entrambe le tipologie, attraverso un articolato repertorio di contributi differenziati.

5. Vincoli e obblighi sui contenitori per bevande

Il sistema di gestione dei contenitori per bevande è diventato un punto nodale delle politiche nazionali in tema di imballaggi. Nella “vecchia Europa” sono pochi i paesi che non regolano il settore tramite leggi o accordi di programma vincolanti, mentre tra i nuovi entrati è vero il contrario.

Gli strumenti prevalentemente utilizzati per regolamentare gli imballaggi per bevande sono:

- i sistemi di deposito obbligatorio,
- la tassazione,
- gli obiettivi vincolanti di riuso, di riciclo,
- gli Accordi di programma
- l’obbligatorietà di Compliance scheme dedicati.

La logica dei depositi obbligatori è diversissima nei vari Paesi, in quanto spesso abbinata ad altri obblighi decisi per legge o assunti con Accordi di programma tra produttori e autorità nazionali.

Nota bene: i sistemi di deposito volontari di singoli comparti o aziende non sono esaminati nelle tabelle che seguono

Malgrado questa notevole varietà è possibile individuare alcuni modelli prevalenti di deposito obbligatorio che sono riassumibili nel modo

seguinte:

Ecco le formule ricorrenti:

- deposito su contenitori refillable, per incrementare la rimessa in circolazione degli imballaggi previsti per il riuso
- deposito su contenitori non refillable, per garantire la raccolta dei materiali e l’avvio a riciclo
- la combinazione di entrambi i sistemi, che hanno comunque obiettivi diversi

I sistemi di deposito talvolta non sono resi obbligatori per legge, ma si combinano con sistemi di tassazione: tasse più alte per i contenitori non assoggettati a sistema di deposito, che decrescono o scompaiono quando interviene il modello con deposito.

In altri casi i sistemi di deposito sono obbligatori, ma vengono esentati i contenitori che entrano a far parte di un sistema che ne garantisce o il riuso o la raccolta e riciclo.

I Compliance scheme o le organizzazioni che gestiscono il riuso o la raccolta e riciclo possono a loro volta essere richiesti specificamente dalla legge o crearsi liberamente in risposta ad accordi di programma.

Non hanno regole obbligatorie sui contenitori per bevande

Francia
Grecia
Italia
Lussemburgo
Regno Unito

Bulgaria
Cipro
Lettonia (in discussione deposito obbligatorio)
Lituania
Malta
Polonia
Romania (in discussione deposito obbligatorio)
Slovenia

Hanno sistemi di tassazione sui contenitori per bevande

Belgio
Finlandia
Paesi Bassi
Ungheria

Numerosi altri Paesi di nuovo accesso hanno un sistema di tassazione che compensa la non adesione a Compliance scheme.

Queste tasse, **quando non specificamente inerenti i contenitori per bevande**, non sono evidenziate nello schema.

Hanno depositi obbligatori su refillable, non refillable o entrambi

Austria
Finlandia
Germania
Irlanda
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Svezia

Estonia
Repubblica ceca
Slovacchia

Hanno obiettivi vincolanti di riciclo o riuso

Austria
Irlanda
Paesi Bassi
Svezia

Hanno *Compliance Scheme* dedicati obbligatori

Austria
Finlandia
Germania
Portogallo
Svezia

Estonia

5.1 Contenitori bevande (Europa a 15)

<i>Regole che si sommano ai contributi per materiale o tipologia</i>	AU STR IA	BEL GIO	FIN LA NDI A	FR AN CIA	GE RM ANI A	GR ECI A	IRL AN DA	ITA LIA	LUS SE MB UR GO	PAE SI BA SSI	PO RT OG ALL O	RE GN O UNI TO	SPA GN A	SVE ZIA	
Obblighi normativi															
Deposito obbligatorio su refill.	•		•		•		•			•	•		•	•	
Deposito obbligatorio su non refill.			•		•					•				•	
Tasse su refillable		•	•							•					
Tasse su non refillable		•	•							•					
Obiettivi vincolanti di riuso/riciclo											•				
Obbligo utilizzo materiali riciclati	•														
Accordi volontari															
Accordo volontario deposito															
Accordo volontario riuso/riciclo	•														
<i>Compliance scheme</i> dedicati	•		•		•						•			•	
	1)	2)	3)		4)		5)			6)	7)			8)	

Note su Contenitori per bevande (Europa a 15)

SISTEMI DI TASSAZIONE

2) Belgio: tassa su tutti i contenitori per bevande (escluso il latte). La tassa sui refillable è 1/7 di quella sui non refillable.

3) Finlandia: tassa su tutti i contenitori per bevande, esclusi cartoni. Ma esenzione se si partecipa ad un sistema con deposito cauzionale.

6) Paesi Bassi: Non esiste una tassazione specifica per i contenitori di bevande, bensì una tassa su tutti gli imballaggi oltre le 15.000 tonnellate di immesso; calcolata per materiale, sostituisce il contributo.

OBIETTIVI VINCOLANTI DI RICICLO O RIUSO

1) Austria: l'obbligo per legge (% riciclo e riuso) è stato recentemente sostituito da un Accordo Volontario di programma.

7) Portogallo: quote obbligatorie di riuso a carico dei produttori.

DEPOSITI OBBLIGATORI

1) In Austria c'è il deposito obbligatorio sui refillable

3) In Finlandia c'è il deposito obbligatorio su refillable e non refillable (tranne cartoni per bevande)

4) In Germania c'è il deposito obbligatorio su non refillable, con esclusione di alcune tipologie, tra cui cartoni cilindrici, contenitori PE e

stagnola, contenitori con 75% di plastica biodegradabile, bevande terapeutiche per bambini, contenitori molto grandi o molto piccoli. L'esenzione vale solo per contenitori che partecipano a un sistema duale. Deposito anche per i contenitori refillable che non partecipano a un circuito di riuso, esclusi i cartoni.

5) In Irlanda il deposito obbligatorio è in discussione.

6) Nei Paesi Bassi c'è il deposito obbligatorio su contenitori per bevande in vetro refillable, in PET refillable, in PET non refillable oltre una certa dimensione.

7) In Portogallo c'è il deposito obbligatorio per tutti gli imballaggi riutilizzabili (e non solo i contenitori per bevande)

8) In Svezia c'è l'obbligo di partecipare ad un sistema di deposito e vuoto a rendere per tutti i contenitori per bevande in metallo e in plastica (refillable e non refillable)

COMPLIANCE SCHEME DEDICATI OBBLIGATORI

1) In Austria: *Compliance scheme* obbligatorio per cartoni bevande

3) In Finlandia: *Compliance scheme* obbligatori – con sistema di deposito – per l'esenzione dalla tassa

4) In Germania: obbligatorio il sistema duale per ottenere l'esenzione dal deposito su non refillable (cartoni, PE, stagnola, bevande infanzia)

5.2. Contenitori bevande (12 Paesi entranti)

	BU LG ARI A	CIP RO	ES TO NIA	LE TT ON IA	LIT UA NIA	MA LT A	PO LO NIA	RE P. CE CA	RO MA NIA	SL OV AC CHI A	SL OV ENI A	UN GH ERI A			
Obblighi normativi															
Deposito obbligatorio su refill.			•					•							
Deposito obbligatorio su non refill.			•							•					
Tasse su refillable															
Tasse su non refillable												•			
Obiettivi vincolanti di riuso/riciclo															
Obbligo utilizzo materiali riciclati															
Accordi volontari															
Accordo volontario deposito															
Accordo volontario riuso/riciclo															
Compliance scheme dedicati			•												
			1)					2)		3)		4)			

Note su Contenitori per bevande (Paesi entranti)

SISTEMI DI TASSAZIONE

4) In **Ungheria** è vigente una tassa commerciale sui contenitori per bevande sul peso dei materiali. In realtà, tutti gli imballaggi sono tassati, ma in modo diverso a seconda del tipo di consumo finale.

Molti altri Paesi di nuovo accesso hanno un sistema di tassazione che compensa la non adesione a Compliance scheme. Queste tasse, **quando non specificamente inerenti i contenitori per bevande**, non sono evidenziate nello schema.

DEPOSITI OBBLIGATORI

1) In **Estonia** c'è il deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per bevande – sia riutilizzabili che non – in vetro, metallo e plastica, contenenti bibite analcoliche, acqua, succhi di frutta, sidro e birra.

2) Nella **Repubblica ceca** c'è il deposito obbligatorio su sette tipologie di contenitori refillable di vari materiali.

3) In **Slovacchia** esisteva un deposito obbligatorio sul PET, attualmente sospeso e in discussione

COMPLIANCE SCHEME DEDICATI OBBLIGATORI

1) In **Estonia**, il sistema Eesti Pandipakend ha il compito di gestire sul territorio nazionale tutti i contenitori assoggettati a deposito cauzionale obbligatorio

6. Tassazioni e fiscalità sugli imballaggi (esclusi contenitori bevande)

L'intervento della fiscalità generale in materia di imballaggi ha motivazioni differenti nei diversi paesi che vi fanno ricorso.

Nell'Europa a 15 il ricorso al prelievo fiscale è limitato, anche se la tendenza è all'aumento. Fino a pochi anni fa, infatti, non si registrava alcuna tipologia di tassa nazionale sugli imballaggi o i materiali di imballaggio.

Invece, praticamente in tutti i Paesi di nuovo accesso sono ancora operativi – ma solo residualmente – i sistemi fiscali introdotti per il finanziamento delle infrastrutture di gestione e l'avvio di sistemi autoregolati. In questi casi le tasse colpiscono in linea di massima il delta tra gli obiettivi fissati dalla legge e gli obiettivi raggiunti (dal singolo produttore o da un Compliance Scheme). In pratica, l'imposizione cessa via via che i soggetti obbligati transitano verso un Compliance Scheme con prelievo autonomo, il cui contributo è solitamente molto più basso della corrispondente tassa.

Non hanno alcuna imposizione fiscale, diretta o indiretta sugli imballaggi:

- **Austria**
- **Finlandia**
- **Francia (in discussione)**
- **Germania**
- **Grecia**
- **Italia**
- **Lussemburgo**
- **Regno Unito**
- **Spagna**
- **Svezia**

- **Cipro**
- **Repubblica Ceca**

6.1 Tassazioni e fiscalità sugli imballaggi (Europa a 15)

	AU ST RIA	BE LGI O	FIN LA NDI A	FR AN CIA	GE RM ANI A	GR ECI A	IRL AN DA	ITA LIA	LU SS EM BU RG O	PA ESI BA SSI	PO RT OG AL LO	RE GN O UNI TO	SP AG NA	SV EZI A
Su singole tipologie di imballaggio														
Shopper		•					•							
Stoviglie monouso		•												
Pellicola		•												
Foglio in alluminio		•												
Contenitori solventi, colle e inchiostri		•												
Su tutti gli imballaggi (per finanziamento raccolte)														
Imposizione per materiale, per peso										•				
Casi speciali														
A favore di Enti locali per raccolta											•			
Su tutti gli imballaggi (a fine prevenzione)				•										
		1)		2)			3)			4)	5)			

NOTE su Tassazione e fiscalità sugli imballaggi (Europa a 15)

1) In **Belgio** è vigente una ecotassa su singole tipologie di imballaggio. Sono tassati anche i contenitori per bevande, non considerati da questo schema

2) In **Francia** è in discussione l'introduzione di meccanismi fiscali a scopo di prevenzione quantitativa/qualitativa

3) In **Irlanda** c'è una tassa ambientale sugli shopper in plastica.

5) Nei **Paesi Bassi**, dal 2008 i contributi per materiale sono stati sostituiti da un sistema di tassazione di tutti i materiali d'imballaggio (sia di provenienza domestica che di provenienza industriale e commerciale).

6) In **Portogallo** esiste una tassa sui rifiuti (non sui rifiuti di imballaggio) che va a coprire i costi amministrativi sostenuti dagli enti locali per monitorare le raccolte di certe tipologie di rifiuto. Rispetto agli imballaggi, questa tassa viene pagata solo sulla differenza tra le tonnellate di rifiuti di imballaggio prodotte e quelle recuperate.

6.2 Tassazioni e fiscalità sugli imballaggi (12 Paesi entranti)

	BU LG ARI A	CIP RO	ES TO NIA	LE TT ONI A	LIT UA NIA	MA LTA	PO LO NIA	RE P. CE CA	RO MA NIA	SL OV AC CHI A	SL OV ENI A	UN GH ERI A		
Su singole tipologie di imballaggio														
Shopper	•			•		•						•		
Tassa su certi prodotti confezionati (per unità)						•						•		
Tassa su confezioni EPS						•								
Su tutti gli imballaggi (transizione a Compliance scheme)														
Per materiale, per peso	•										•	•		
Per materiale su % obiettivi non raggiunti			•		•		•		•			•		
Per materiale, con esenzione Comp. Scheme				•						•				
	1)		2)	3)	4)	5)	6)		7)	8)	9)	10)		

NOTE su Tassazione e fiscalità sugli imballaggi (12 Paesi entranti)

1) In **Bulgaria**, la tassa per materiale colpisce i self complier e i Compliance scheme che non raggiungono gli obiettivi, per la quota di non raggiungimento. Dal 10 gennaio 2011, il governo bulgaro ha imposto una tassa sui sacchetti di plastica.

2) In **Estonia**, viene pagata una accisa sulla differenza tra gli obiettivi di recupero e riciclo imposti dalla normativa e i risultati effettivamente raggiunti.

3) In **Lettonia**, vengono esentati dalla tassa “sulle risorse naturali” i soggetti che partecipano a un Compliance scheme. Dal 2008 è stata introdotta una specifica tassa sugli shopper in plastica, esentando i sacchetti in plastica biodegradabile. La tassa è a carico dei commercianti al dettaglio.

4) In **Lituania**, la tassa è posta a carico di Filler e Importatori che non realizzano in proprio o che non hanno affidato a un organismo terzo (*Recovery Organisation* con funzioni di *Compliance Scheme*) il raggiungimento degli obiettivi di recupero stabiliti dalla legge.

5) A **Malta** viene applicata una tassa fissa per unità (Eco-contribution) ad alcuni prodotti, tra cui bevande confezionate in plastica, vetro e metallo, piatti e posate di plastica, sacchetti di plastica e imballaggi in EPS.

6) In **Polonia**, la tassa per materiale è pagata solo su differenza tra obiettivi obbligatori e obiettivi raggiunti.

7) In **Romania**, la tassa per materiali (unica aliquota per tutti), è pagata solo su differenza tra obiettivi obbligatori e obiettivi raggiunti.

8) In **Slovacchia**, vengono esentati dalla tassa per materiale i soggetti che partecipano a un Compliance scheme.

9) La **Slovenia** non aveva fatto ricorso a sistemi di tassazione all’atto dell’entrata in Europa, ma vi fa ricorso dal 2006. La tassa ambientale colpisce tutti i materiali di imballaggio immessi al mercato, indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi e dall’appartenenza o meno del soggetto obbligato ad un Compliance Scheme. La tassa è calcolata secondo “unità di inquinamento”, poste pari a una per chilogrammo di materiale.

10) In **Ungheria**, la tassa per materiale viene pagata sulla differenza tra obiettivi obbligatori e obiettivi raggiunti. Le aziende associate ad un Compliance Scheme hanno obiettivi meno gravosi dei Self-Complier, ma pagano comunque individualmente – non collettivamente – per la quota non raggiunta.

7. Rapporti tra *Compliance Scheme* e Autorità locali

Nei Paesi dell'Unione europea le operazioni di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di provenienza domestica avvengono secondo formule che variano significativamente caso per caso ma sono grosso modo riconducibili a tre principali modelli di gestione.

Il primo modello – qui indicato come Sistema Integrato – viene applicato da 7 Paesi dell'Europa a 15 e da altrettanti dei Paesi di nuovo accesso. È la formula che nel tempo si è meglio consolidata, dimostrando una efficace ripartizione dei ruoli e dei costi. Nella pratica il sistema prevede che siano le Autorità Locali a svolgere direttamente le operazioni di raccolta dei rifiuti di provenienza domestica e che il Compliance scheme si faccia carico, in diversa misura, dei relativi costi di gestione.

Per i Paesi dell'Europa a 15, il compenso per la raccolta (versato alle Municipalità o ai Gestori del servizio pubblico) può riguardare: il costo intero delle operazioni (Belgio); il solo delta costo (Italia, Grecia, Lussemburgo, Portogallo e Spagna), ossia la differenza di costo tra la raccolta tradizionale e quella differenziata; un corrispettivo variabile in funzione della quantità di rifiuti raccolti (Francia).

Per i Paesi di nuovo accesso, le formule di attuazione del “Sistema integrato” risultano spesso meno consolidate e chiare: il costo intero è riconosciuto esplicitamente dalla sola Slovacchia, mentre il “delta costo” è riconosciuto più o meno esplicitamente dagli altri sei Paesi che applicano questa soluzione (Cipro, Malta, Rep. Ceca, Romania, Slovenia, Ungheria).

Nel secondo modello, il Sistema Duale, il Compliance scheme organizza e gestisce direttamente le operazioni di raccolta attraverso un sistema parallelo a quello della raccolta di rifiuti indifferenziati, che resta di esclusiva competenza delle Autorità locali. Tale metodo è quello che impronta i sistemi di gestione in Finlandia, Germania e Svezia, nonché in Bulgaria e in Slovacchia (solo parzialmente, attraverso un Compliance Scheme dedicato).

Il terzo modello costituisce una versione intermedia tra l'una e l'altra soluzione (che abbiamo qui indicato come Sistema Duale ibrido). Il Compliance scheme ha la responsabilità della gestione dei rifiuti di imballaggio, ma si appoggia in tutto o in parte alle Autorità locali per lo svolgimento delle operazioni di raccolta, stipulando contratti per le diverse classi merceologiche. Tale modello è applicato formalmente in Austria, in Lettonia e in Estonia, nonché in Irlanda. Va sottolineato tuttavia che, secondo la tendenza già segnalata di “adattare” progressivamente i sistemi in funzione delle opportunità, si stanno sviluppando formule “ibride” all'interno di quasi tutti i Sistemi duali.

Ai tre modelli base si aggiungono alcuni Casi particolari: Paesi Bassi e Regno Unito presentano formule che non sono riconducibili ai modelli precedenti (rispettivamente, una formula basata su un nuovo sistema fiscale e un metodo di finanziamento basato su certificati commerciabili a prezzi di mercato). Analogamente sono casi particolari la Lituania e la Polonia, che adottano a loro volta sistemi basati su certificati commerciabili.

7.1 Distribuzione di ruoli e oneri nelle raccolte differenziate (Europa a 15)

	AU ST RIA	BE LGI O	FIN LA NDI A	FR AN CIA	GE RM ANI A	GR ECI A	IRL AN DA	ITA LIA	LU SS EM BU RG O	PA ESI BA SSI	PO RT OG AL LO	RE GN O UNI TO	SP AG NA	SV EZI A	
Formule di gestione															
Sistema Integrato		•		•		•		•	•		•		•		
Sistema Duale			•		•									•	
Sistema Duale Ibrido	•						•								
Casi particolari										•		•			
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	

NOTE su Distribuzione di ruoli e oneri nelle raccolte differenziate (Europa a 15)

1) In **Austria**, il *Compliance scheme* ARA è organizzato come Dual System, ossia come sistema autonomo di gestione dei rifiuti di imballaggio, raccolta compresa, di cui ha piena responsabilità. Di fatto però le raccolte sono in linea di massima affidate alle Autorità locali attraverso specifici contratti per materiale e merceologia. ARA riconosce il **costo pieno** delle operazioni di raccolta e cernita.

2) In **Belgio**, il *Compliance scheme* Fost Plus (imballaggi domestici) gestisce e finanzia completamente le operazioni di raccolta differenziata e di cernita in stretta collaborazione con le Autorità Locali, che ne mantengono comunque la responsabilità e un ruolo attivo complementare.

Ogni 5 anni le Autorità locali stabiliscono quali materiali saranno affidati alla gestione del *Compliance scheme* stipulando con esso contratti. Quest'ultimo riconosce alle Autorità Locali un corrispettivo pari al **costo pieno** delle operazioni di raccolta e cernita oltre ad altri contributi per i costi amministrativi e per le campagne informative realizzate sia a livello nazionale che locale.

3) In **Finlandia** le *Producer Organisation* si occupano direttamente, e senza alcun coinvolgimento delle Autorità Locali, dei sistemi di raccolta degli imballaggi riutilizzabili (vetro, metalli, contenitori per bevande) e di particolari rifiuti di imballaggio (plastiche, poliaccoppiati, scatole in cartone).

Al contrario le raccolte dei rifiuti di imballaggio domestici residui (essenzialmente vetro e metalli non riutilizzabili) sono di competenza delle Autorità Locali. Tali materiali vengono poi ceduti alle *Producer Organisation* a fronte di corrispettivi stabiliti annualmente.

4) In **Francia** le Autorità Locali sono responsabili delle operazioni di raccolta e cernita dei rifiuti di imballaggio e assimilati (< 1.100 litri/settimana). I corrispettivi sono definiti periodicamente attraverso contratti nazionali e crescono con l'aumentare dei quantitativi raccolti (calcolati pro-capite). A questi si aggiungono altri contributi per particolari trattamenti dei materiali e per campagne di informazione, nonché prezzi garantiti di ripresa dei materiali raccolti.

5) In **Germania** vale la formula Dual System, di cui questo Paese è stato promotore e fondatore. Pertanto le operazioni di raccolta e cernita sono di competenza degli ormai numerosi *Compliance Scheme*, che a loro volta possono valersi di sistemi terzi per le raccolte locali (in alcuni casi vengono affidate a DSD, il *Compliance Scheme* storicamente meglio attrezzato nel territorio) oppure affidarle direttamente alle Autorità locali.

6) In **Grecia** la legge attribuisce la responsabilità delle operazioni di raccolta alle Autorità Locali e stabilisce che vengano sottoscritti accordi tra l'Organizzazione delle Autorità Locali (OTA) e i Sistemi di gestione approvati. Allo stato attuale esistono tre tipologie di accordo che variano rispetto alle forme di investimento richieste per le infrastrutture.

7) In **Irlanda** il *Compliance Scheme* sottoscrive accordi specifici con i *Waste Recovery Operator*, operatori indipendenti che si occupano della raccolta e della gestione sia di imballaggi industriali e commerciali che di alcune tipologie di imballaggi domestici e riconosce loro dei corrispettivi sui materiali raccolti e avviati a recupero. Le Amministrazioni Locali gestiscono direttamente i flussi dei Self-

complier (che pagano un contributo fisso per i rifiuti prodotti) e provvedono ad organizzare la raccolta dei rifiuti residuali a costi propri.

8) In Italia le raccolte degli imballaggi di provenienza domestica sono interamente affidate alle Amministrazioni locali, secondo i criteri fissati periodicamente nell'Accordo quadro tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Conai (il Compliance Scheme nazionale). Conai riconosce alle Amministrazioni (o ai loro Gestori) un corrispettivo per materiale rapportato approssimativamente al “delta costo” per le raccolte differenziate. Le raccolte degli imballaggi di provenienza industriale e commerciale sono invece affidate ad operatori indipendenti, che si regolano in base a criteri di mercato.

9) In **Lussemburgo** le Autorità Locali hanno la responsabilità della raccolta differenziata degli imballaggi domestici e assimilati e il *Compliance Scheme* sostiene finanziariamente le operazioni di raccolta versando ai Comuni un contributo forfetario a tonnellata (aggiornato annualmente) per ciascun tipo di materiale conferito ad impianti di riciclaggio convenzionati. Parallelamente Valorlux organizza e finanzia un sistema di raccolta porta a porta della frazione PMC, stipulando appositi contratti con i Comuni che ne fanno richiesta.

10) Nei **Paesi Bassi**, le Autorità Locali sono attori della raccolta, del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio di origine domestica. Il delta- costo da esse sostenuto è rimborsato dal *Waste Fund*, alimentato dalla “tassa sugli imballaggi”, entrata in vigore all’inizio del 2008. Da tale data infatti i “soggetti responsabili” non devono più versare un contributo al *Compliance scheme* autorizzato Nedvang, che svolge solo funzioni di coordinamento tra i diversi soggetti della filiera. Le infrastrutture per le raccolte della plastica sono invece direttamente organizzate dal *Compliance Scheme*, che ha la proprietà dei materiali in plastica raccolti dai Comuni.

11) In **Portogallo** le Autorità Locali sono responsabili della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio domestici e assimilati e il *Compliance Scheme* autorizzato rimborsa la differenza di costo tra la raccolta ordinaria e la raccolta differenziata (delta costo).

12) Nel **Regno Unito** le operazioni di raccolta e cernita sono svolte dalle Autorità locali per i rifiuti di provenienza domestica (senza alcun vincolo rispetto alle raccolte differenziate di imballaggi) e da strutture indipendenti per quelli di provenienza industriale e commerciale. In entrambi i casi, il finanziamento avviene attraverso il meccanismo dei PRN (*Packaging Waste Recovery Notes*) legati a quotazioni variabili di mercato, e pertanto non esiste alcuna relazione lineare tra costi di raccolta/recupero e i corrispettivi ottenuti attraverso i PRN.

13) In **Spagna** le Autorità Locali sono responsabili della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e degli imballaggi usati di provenienza domestica e vengono finanziate dai due *Compliance Scheme* nazionali attraverso convezioni (specifiche caso per caso) finalizzate a rimborsare il delta costo delle raccolte.

14) In **Svezia** il sistema si configura come un Dual System nel quale gli ordinari *Compliance Scheme* sono sostituiti da “Organizzazioni dei materiali”, che gestiscono direttamente le operazioni di raccolta, riuso, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio a nome dei propri associati (molte Associazioni dei materiali sono riunite nel REPA System, una struttura con sole funzioni di coordinamento amministrativo).

Negli ultimi anni, la collaborazione tra i sistemi duali e le Autorità locali – a lungo auspicata – si è fatta più stretta, al fine di garantire una più efficace rete di raccolta (pur essendo, quella svedese, già celebre per la sua efficienza).

7.2 Distribuzione di ruoli e oneri nelle raccolte differenziate (12 Paesi entranti)

	BU LG ARI A	CIP RO	ES TO NIA	LE TT ON IA	LIT UA NIA	MA LT A	PO LO NIA	RE P. CE CA	RO MA NIA	SL OV AC CHI A	SL OV ENI A	UN GH ERI A	
Formule di gestione													
Sistema Integrato		•				•		•	•	•	•	•	
Sistema Duale										•			
Sistema Duale Ibrido	•		•	•									
Casi particolari					•		•						
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	

NOTE su Materiali e tipologie per gli imballaggi domestici (12 Paesi entranti)

1) In Bulgaria il sistema è quello che abbiamo definito Sistema duale ibrido: la gestione dei rifiuti di imballaggio è indipendente dalla gestione dei rifiuti domestici, affidata alle Autorità locali. Ma in caso di raccolte differenziate gestite dai Comuni, il Compliance Scheme deve garantire il delta costo delle medesime.

2) A Cipro le Autorità locali hanno la responsabilità delle raccolte per domestici e assimilati, e ricevono dall'unico *Compliance Scheme* autorizzato (GDC) un corrispettivo che mediamente corrisponde al 90% dei costi sostenuti.

3) In Estonia il sistema non distingue tra imballaggi di provenienza domestica e non domestica e i *Compliance Scheme* in qualche caso attuano autonomamente le raccolte e in altri stipulano convenzioni con le Amministrazioni locali.

4) In Lettonia il *Compliance Scheme* (LZP) che gestisce imballaggi di provenienza domestica svolge autonomamente le raccolte, appoggiandosi però alle strutture offerte dalle Autorità locali. Va anche ricordato che una quota del gettito derivante dalla tassa sugli imballaggi è esplicitamente destinata ai programmi ambientali delle Autorità locali.

5) In Lituania il sistema è basato sull'uso di "certificati di riciclaggio" ed è prevalentemente orientato alla gestione degli Industriali e Commerciali, sui quali opera una molteplicità di *Recovery Organisation* con funzioni di *Compliance Scheme*. La principale delle organizzazioni (*Žalasis taškas*) gestisce anche le raccolte dei domestici, servendosi in qualche caso delle strutture offerte dalle Autorità locali.

6) A Malta la gestione dei rifiuti domestici è affidata ai Comuni, che – per quanto riguarda gli imballaggi – sono tenuti a fornire contenitori per la raccolta differenziata in siti accessibili al pubblico, poi gestiti dai Compliance scheme. Ma gli obiettivi sono garantiti prevalentemente dagli imballaggi di provenienza industriale e commerciale, con formule duali.

7) In Polonia i *Compliance Scheme* (Organizzazioni di recupero) sono una quarantina ed operano prevalentemente sugli imballaggi Industriali e Commerciali attraverso un sistema di finanziamento basato su "certificati di riciclaggio". L'unico *Compliance Scheme* che tratta imballaggi di provenienza domestica (Rekopol) gestisce le raccolte stipulando contratti con le aziende che si occupano delle raccolte.

8) Nella Repubblica Ceca le raccolte degli imballaggi di provenienza domestica sono affidate alle Autorità locali e l'unico *Compliance Scheme* autorizzato (Eko-Kom) riconosce un corrispettivo per materiale che varia secondo la dimensione del Comune e secondo i quantitativi pro capite raccolti. Le tariffe sono differenziate anche a seconda del metodo di raccolta utilizzato.

9) In Romania il sistema non distingue tra imballaggi di provenienza domestica e non domestica e i tre principali *Compliance Scheme* stipulano convenzioni con le Autorità locali con corrispettivi equivalenti al "delta costo".

10) In Slovacchia le Autorità locali sono responsabili della raccolta dei rifiuti, dunque anche delle raccolte differenziate. Il Compliance scheme

ENVI-PAK attualmente opera in collaborazione con le Autorità locali, alle quali riconosce il delta costo delle raccolte differenziate.

11) In **Slovenia** la raccolta degli imballaggi di provenienza domestica è affidata alle Autorità locali, con le quali il principale *Compliance Scheme* (Slopak, che raccoglie anche gli Industriali/commerciali) istituisce convenzioni specifiche per il finanziamento delle raccolte differenziate.

12) In **Ungheria** le raccolte degli imballaggi di provenienza domestica sono affidate alle Autorità locali e il principale *Compliance Scheme* (OKO-Pannon) riconosce un corrispettivo per materiale equivalente al “delta costo”